



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice **dott. Marco Pesoli**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n°. 1618/2025 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 18.3.2026 vertente

TRA

Parte_1 **CF** *C.F._1* rappresentato e difeso
come in atti dall'avv. PANCALDI MATTEO e SGARBI MASSIMO
ATTORE

E

CP_1 **CF:** *P.IVA_1*, rappresentato e difeso come in atti
dall'avv. FACCIOLI ELISA
CONVENUTO

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

Conclusioni: all'udienza del 18.3.2026 le parti concludevano come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 593/2025 Ing. R.G. 1214/2025, emesso il 21 luglio 2025.
3. In via pregiudiziale di rito, parte opponente eccepisce l'incompetenza dell'intesto tribunale per essere stata pattuita, tra le parti, una clausola compromissoria di devoluzione in arbitri rituali delle controversie comunque scaturenti dal contratto di appalto stipulato tra le parti il 3.4.2024 – cfr. doc. 2, art. 12:

12) ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati uno dalle rispettive parti ed il terzo, di comune accordo, dagli arbitri così nominati.

In caso di disaccordo, per richiesta dei due arbitri nominati, procederà a tale designazione il Presidente del Tribunale della circoscrizione di Rovigo.

La Sede dell'arbitrato è stabilita nel luogo di residenza o di svolgimento dell'attività del Presidente del Collegio Arbitrale nominando.

Per qualsiasi motivo, venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione provvederanno le parti nei modi e nei tempi disciplinati dall'art. 810 c.p.c..

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo equità in via rituale.

Parte opposta, a fronte di tale eccezione, contesta la nullità della clausola per assenza della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c.

La deduzione non può essere accolta, in quanto il contratto per cui è causa non è redatto secondo condizioni generali di contratto, ma risulta essere un capitolato specificamente negoziato; la nullità (*recte*, inefficacia) della clausola, inoltre non potrebbe comunque essere eccepita a danno della parte in favore della quale è prevista, in quando ciò realizzerebbe una sovversione della finalità della norma.

Superata l'eccezione di nullità della clausola, si evidenzia che parte opposta, in subordine, dichiara di aderire all'eccezione, chiedendo comunque la compensazione delle spese, vista l'impossibilità di richiedere agli arbitri la tutela monitoria.

Stante la validità ed efficacia della clausola compromissoria, l'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato nullo (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28303 del 04/11/2024, in motivazione; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €5.200,00 a €26.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, omessa la trattazione, stante la decisione immediata ai sensi dell'art. 187, terzo comma c.p.c. e ulteriormente ridotti del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 4 DM cit. per assenza di questioni di fatto o diritto (adesione all'eccezione).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Rovigo in favore dell'arbitrato disciplinato dal contratto;
- per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che conseguentemente revoca;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in €1.368,50,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo.

Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Così deciso il 16.4.2026.

IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli